

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 171 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2013, N. 5 MODIFICATA DALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2014, N. 4 DALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014, N. 16 DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2019, N. 27 E DALL'ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 38.

La **Regione Campania** (nel seguito *Regione*) con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 codice fiscale 80011990639, legalmente rappresentata da....., nato/a a..... il, nella sua qualità di....., domiciliato presso la sede dell'Ente, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n.del.....

E

La,nel seguito Gestore, con sede legale in, codice fiscale e partita IVA....., REA.....Registro imprese di....., legalmente rappresentata da..... nato a.....il....., nella sua qualità di

PREMESSA

- L'art. 90, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha istituito l'Imposta Regionale sull'Emissione Sonora degli Aeromobili (IRESA), configurata come un'imposta di scopo, essendo previsto che il gettito derivante dalla relativa applicazione fosse destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale;
- L'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ha trasformato l'imposta in tributo regionale proprio a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- La legge finanziaria 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, commi da 169 a 177 della Regione Campania ha disciplinato l'IRESA, prevedendone l'entrata in vigore a decorrere dal 22 maggio 2013;
- L' art. 1 comma 171 della sopra citata L.R. 5/2013 ha stabilito che la Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti preposti alla gestione degli aeroporti civili regionali;
- Con legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 sono state promulgate le modifiche alla suddetta legge al fine di rettificare i termini prescritti per il pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi, stabilire il riconoscimento del corrispettivo annuale spettante al Gestore per l'attività da espletarsi ai fini dell'applicazione dell'imposta, stabilire la destinazione del gettito del tributo, quale tassa di scopo, in armonia con quanto statuito dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- L'art. 1 commi da 155 a 158 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, al fine conformarsi a quanto stabilito dall'art 13 comma 15 bis del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 9 del 21/02/2014 ha rimodulato, con decorrenza 1 gennaio 2014, i parametri dell'IRESA nel rispetto del valore massimo fissato in € 0,50 / per ogni tonnellata o frazione di peso massimo al decollo (MTOW) e tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti;
- L'art. 1 comma 48 della legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019, ha introdotto una nuova classe acustica, la 3D, per adeguare il sistema di classificazione acustica regionale all'introduzione del Cap. 14 all'Annesso 16 ICAO vol. 1 che include aeromobili con emissioni sonore ridotte rispetto a quelli classificati nei capitoli 3 e 4
- L'art. 21 della legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2020, al fine di far fronte alle difficoltà operative emerse durante la gestione del tributo, ha modificato i termini di pagamento e riversamento dell'imposta nonché di trasmissione dei flussi di dati;
- Con Delibera di Giunta n.....del.....pubblicata sul BURC n.del, è stato approvato lo schema della presente convenzione – Allegato

Art. 1

Premesse

La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. In attuazione dell'art 1 comma 171 della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, la presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra le parti finalizzato:
 - a) all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRESA da parte del Gestore;
 - b) al riversamento, in favore della Regione, delle somme riscosse;
 - c) alla trasmissione degli elementi informativi alla Regione per il controllo della corretta applicazione dell'imposta;
 - d) alla determinazione del corrispettivo spettante al Gestore per il servizio svolto;
 - e) alla determinazione delle penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi indicate nelle premesse nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia tributaria.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Il Gestore assume il ruolo di agente contabile.

Art. 3

Accertamento, Liquidazione e riscossione dell'imposta

1. Il Gestore provvede ad effettuare tutti gli adempimenti necessari alla riscossione dell'imposta mediante l'impiego di personale e mezzi propri, ivi compresi la redazione e la diramazione ai pertinenti vettori (soggetti passivi) degli atti disciplinanti gli adempimenti a carico di questi ultimi, in attuazione della presente convenzione.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell'art.2, il Gestore richiede ai vettori la documentazione attestante la Categoria Rumore degli aeromobili (Annesso 16 vol. 1 ICAO).
3. Qualora il vettore dovesse omettere i dati concernenti il livello delle emissioni sonore, l'imposta sarà calcolata considerando l'aeromobile come appartenente alla classe 3a di cui alla Tabella C1 allegata alla L.R. n. 5/2013, così come modificata dall'art 1 commi da 155 a 158 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014.
4. Sarà onere del Gestore provvedere alla verifica della veridicità dei documenti di cui al comma 2.
5. Il Gestore, sulla base dei dati di cui al comma 2, liquida mensilmente al soggetto passivo, con apposito documento, l'imposta dovuta.
6. I soggetti passivi versano al Gestore l'importo liquidato entro il bimestre successivo al mese solare di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 170 della L.R. n. 5/2013, come modificato dall'art. 21 comma 1 lettera a) della L.R. n.38 del 29/12/2020, mediante bonifico bancario avente causale "IRESA – pagamento imposta relativa all'anno ____ - mese di ____.", indicando gli estremi del documento di liquidazione;
7. La Regione provvede al recupero, nei confronti dei soggetti passivi, degli importi dovuti a titolo di IRESA e non versati al Gestore.
8. Nel caso di procedure concorsuali in essere nei confronti dei soggetti passivi, la Regione agirà in via diretta per il recupero delle somme eventualmente dovute.
9. Le informazioni raccolte e trasmesse ai sensi della presente Convenzione saranno trattate nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Art. 4

Modalità di riversamento

1. Ai fini del riversamento delle somme riscosse, il Gestore effettua il pagamento, ai sensi dell'art 1 comma 171 della L.R. n. 5/2013 come modificato dall'art. 21 della L.R. 38 del 29/12/2020, in favore della Regione Campania, attraverso la piattaforma MYPAY, distinguendo tra importi pagati puntualmente ed importi pagati tardivamente, utilizzando le seguenti causali:
 - "IRESA – riversamento imposta relativa all'anno ____ mese di ____"

- “IRESA – riversamento imposta relativa ai pagamenti tardivi dell'anno_____ mese di _____”
2. In caso di mancato rispetto, da parte degli esercenti gli aeromobili, del termine di cui all'art 1 comma 170 della LR n. 5/2013 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 21 comma 1 lettera a) della L.R. n.38 del 29/12/2020, il Gestore riverserà l'imposta alla Regione entro il mese successivo al pagamento della stessa.

Art. 5

Rendicontazione e trasmissione dei dati

Ai sensi dell'art. 1 comma 171 della L.R. n. 5/2013 e ss.mm.ii., il Gestore trasmette alla Regione, all'indirizzo PEC *tributiregionali@pec.regione.campania.it*, entro il mese successivo al mese solare di riferimento, attraverso la compilazione degli allegati tecnici A.1, A.2 e A.3:

- a) i flussi informativi relativi agli eventi;
- b) la rendicontazione degli importi liquidati di cui all'art. 3 comma 5;
- c) la rendicontazione dei pagamenti puntuali effettuati dalle compagnie aeree;
- d) la rendicontazione dei pagamenti tardivi effettuati dalle compagnie aeree;
- e) i dati relativi agli eventuali mancati versamenti da parte dei soggetti passivi;
- f) Il dettaglio dei bonifici effettuati in fase di riversamento;

Art. 6

Corrispettivo per il servizio

1. Il corrispettivo annuale spettante al Gestore è pari all' 1,5 % (uno virgola cinque per cento) dell'incasso annuale dell'imposta.
2. L'importo di cui al comma 1 è trattenuto dal Gestore all'esito del riversamento dei pagamenti puntuali relativi alle liquidazioni riferite al mese di dicembre, previa acquisizione del riscontro di regolarità della fattura da parte degli Uffici Regionali preposti.

Art. 7

Inadempienze contrattuali

1. Il Gestore è responsabile dell'accertata inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 4 e all'art. 5 della presente Convenzione.
 - a) In caso di violazione di quanto disposto all'art. 4 il Gestore corrisponderà la sanzione amministrativa nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate, ai sensi dell'art. 1 comma 172 L.R. 5/2013;
 - b) In caso di violazione di quanto disposto all'art. 5 Il Gestore corrisponderà una penale di € 1.000 per l'errata o mancata trasmissione, anche parziale, dei dati entro i termini prescritti dell'art 1 comma 171 lettera a) della L.R. n. 5/2013, come modificato dall'art 7 comma 1 lettera b) della

L.R. n. 4/2014 e fino al trentesimo giorno di ritardo. Per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre il trentesimo dalla scadenza si applicherà una penale aggiuntiva pari a € 100 e fino alla concorrenza di € 5.000.

2. La Regione avvia il procedimento sanzionatorio mediante notifica di contestazione da inoltrarsi al seguente indirizzo PEC del Gestore.....entro 90 giorni successivi al verificarsi dell'inadempienza.
3. Il Gestore può fornire alla Regione le controdeduzioni alla contestazione entro 30 giorni dalla notifica della medesima.
4. Qualora Il Gestore non dovesse fornire controdeduzioni entro i termini di cui al comma 3 o le stesse dovessero essere ritenute non sufficienti a giustificare l'inadempienza, la Regione irrogherà la sanzione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 8

Poteri di controllo e modifiche della convenzione

1. La Regione ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del Gestore al fine di verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
2. Qualora intervengano delle modifiche normative o mutino le condizioni nelle quali opera Il Gestore, la presente Convenzione potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni da concordare.

Art. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla data della stipula, fino al 31 dicembre 2023.

Art. 10

Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione la competenza spetterà al Foro di Napoli.

Il presente contratto viene letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il Direttore Generale per le Entrate e Politiche Tributarie

L'Amministratore Delegato

